



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Struttura amministrativa competente:
Direzione mobilità

			P	A
Presidente	Luca	Zaia	X	
Vicepresidente	Marino	Zorzato	X	
Assessori	Renato	Chisso	X	
	Roberto	Ciambetti	X	
	Luca	Coletto	X	
	Maurizio	Conte	X	
	Maria Luisa	Coppola	X	
	Elena	Donazzan	X	
	Marino	Finozzi	X	
	Massimo	Giorgetti		X
	Franco	Manzato	X	
	Remo	Sernagiotto	X	
	Daniele	Stival	X	

Segretario Mario Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 676 del 24 MAG. 2011

OGGETTO: Monitoraggio della qualità del servizio di trasporto ferroviario sul territorio regionale.
Applicazione sanzioni.

NOTE PER LA TRASPARENZA: In applicazione dei vigenti contratti per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale, la Giunta Regionale definisce l'importo delle sanzioni da irrogarsi ai gestori del servizio, in relazione a violazioni inerenti gli standard di qualità delle prestazioni, definendo nel contempo le modalità per riconoscere detto importo alla clientela-utenza del servizio regionale, sotto forma di indennizzo con sconti o bonus da applicarsi, a cura di Trenitalia S.p.A., sulla tariffa regionale degli abbonamenti ferroviari settimanali, mensili, trimestrali e annuali.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

Tanto il "Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo 11.12.2005-10.12.2011", stipulato in data 06.10.2005 tra la Regione del Veneto e Trenitalia S.p.A. quale mandataria dell'A.T.I. Trenitalia S.p.A. - Sistemi Territoriali S.p.A. (relativo ai servizi ferroviari ricadenti nel lotto 2 di cui alla D.G.R. n. 3737 del 05.12.2003), quanto il "Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo 01.01.2009-31.12.2014", stipulato in data 23.09.2010 tra la Regione del Veneto e Trenitalia S.p.A. (relativo ai servizi ferroviari ricadenti nel lotto 1), prevedono il rispetto, da parte del gestore del servizio, di condizioni minime di qualità delle prestazioni erogate. Queste sono valutate sulla base sia del sistema informatico/automatico P.I.C. (Piattaforma Integrata Circolazione), per quanto riguarda il parametro puntualità, sia dell'attività di monitoraggio del servizio da parte di questa Amministrazione.

I dati, acquisiti nel periodo rispettivamente 13.12.2009-11.12.2010 per il Lotto 2 e 01.01.2009 - 31.12.2010 per il Lotto 1, dal suddetto sistema informatico, dall'attività di monitoraggio eseguita, nonché dalle segnalazioni sul servizio effettuate dagli utenti, hanno costituito nel tempo oggetto di confronto con Trenitalia finalizzato al miglioramento del servizio ed al superamento delle criticità; da successive valutazioni dei competenti uffici regionali sono stati individuati gli episodi a cui applicare delle penali in relazione ai disservizi, secondo le quantificazioni di contratto.

Il periodo temporale di riferimento per il Lotto 1 tiene conto anche del mancato rispetto dei parametri di qualità dell'anno 2009, in quanto le connesse sanzioni non sono state applicate con la precedente DGR n. 461 del 02.03.2010.

Per il periodo dal 12.12.2010 al 31.12.2010 del Lotto 1, la Regione si riserva l'approfondimento con una istruttoria in merito al materiale rotabile, da cui possono conseguire altre, eventuali, sanzioni.

Le sanzioni da applicare, correlate al mancato rispetto dei parametri di puntualità rilevati con il sistema informatico P.I.C. ed al mancato rispetto degli standard sulle soppressioni dei servizi, sono determinate nell'importo di € 1.418.550,53 per il Lotto 2 (di cui € 1.141.477,42 inerenti la puntualità ed € 277.073,11 relative alla soppressione di servizi) ed in € 57.750,00 per il Lotto 1 (di cui € 18.200,00 inerenti la puntualità anno 2009 ed € 39.550,00 per la puntualità anno 2010) per complessivi € 1.476.300,53.

Inoltre, dalla verifica delle circostanziate segnalazioni dell'utenza, nonché dai controlli effettuati dalla Direzione Mobilità nell'esercizio del potere di vigilanza ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 25/1998 e successive

modificazioni e integrazioni, sono risultate ulteriori inadempienze contrattuali da parte di Trenitalia S.p.A. che comportano l'irrogazione di ulteriori sanzioni nella misura complessiva di € 32.400,00. Tali importi derivano dall'applicazione di quanto contrattualmente previsto e dei conseguenti conteggi agli atti della Direzione Mobilità, tenuto conto, per quanto attiene al Lotto 1, delle risultanze delle attività del Comitato di cui all'art. 17 del relativo contratto.

L'importo complessivo delle sanzioni applicabili per i due contratti in argomento è pari ad € 1.508.700,53.

A quest'ultimo importo devono, inoltre, sommarsi le somme residue non rimborsate da Trenitalia S.p.A. in esecuzione della precedente ed analoga deliberazione di Giunta Regionale n. 461 del 2 marzo 2010.

L'ammontare di detto residuo, così come comunicato da Trenitalia S.p.A. con nota prot. n. TRNIT-DPR-DRV/P/07/2011 - 6619 del 11.02.2011, ammonta a complessivi € 232.724,69.

Pertanto, l'importo delle sanzioni ammonta complessivamente a € 1.741.425,22.

Con il presente provvedimento si propone di stabilire che l'importo delle sanzioni, al netto delle spese generali necessarie per attuare l'iniziativa di seguito descritta, non sia introitato dalla Regione, ma sia riconosciuto alla clientela-utenza del servizio regionale, sotto forma di indennizzo con sconti o bonus da applicarsi a cura di Trenitalia S.p.A. sulla tariffa regionale degli abbonamenti ferroviari settimanali, mensili, trimestrali e annuali, così come specificato:

1. ai possessori di abbonamenti settimanali che presentino, presso le biglietterie di stazione e i punti vendita in ambito regionale entro i termini che saranno stabiliti dal Gestore, analoghi titoli di viaggio fino al numero di tre emessi dal 01.05.2011 al 30.06.2011, verranno concessi sconti/bonus su un numero di titoli pari a due volte quelli presentati, titoli che devono essere utilizzati a partire dal mese di luglio 2011 ed entro il mese di dicembre 2011;
2. ai possessori di abbonamenti mensili che presentino, presso le biglietterie di stazione e i punti vendita in ambito regionale entro i termini che saranno stabiliti dal Gestore, analoghi titoli di viaggio emessi nei mesi di maggio o giugno 2011, verranno concessi sconti/bonus per due mesi anche non consecutivi che devono essere utilizzati a partire dal mese di luglio 2011 ed entro il mese di dicembre 2011;
3. ai possessori di abbonamento trimestrale in corso di validità nel mese di maggio o giugno 2011 che presentino, presso le biglietterie di stazione e i punti vendita in ambito regionale entro i termini che saranno stabiliti dal Gestore, analoghi titoli di viaggio verranno concessi sconti/bonus da utilizzare entro il mese di dicembre 2011;
4. ai possessori di abbonamento annuale in corso di validità nei mesi di maggio o giugno 2011 che presentino, presso le biglietterie di stazione e i punti vendita in ambito regionale entro i termini che saranno stabiliti dal Gestore, analoghi titoli di viaggio verranno concessi sconti/bonus da utilizzare allo scadere dell'abbonamento annuale, ovvero per l'acquisto di qualsiasi altro titolo a tariffa regionale Veneto di importo pari o superiore al valore del bonus.

In particolare, saranno adottati i seguenti criteri:

- abbonamento settimanale da emettere: sconto del 50% sul prezzo dell'abbonamento;
- abbonamento mensile da emettere: sconto del 50% sul prezzo dell'abbonamento;
- abbonamento trimestrale da emettere in corso di validità; sconto del 40% sul prezzo dell'abbonamento;
- abbonamento annuale da emettere in corso di validità sconto del 12% sul prezzo dell'abbonamento;

Per quanto riguarda gli abbonamenti integrati treno + bus mensili, relativi ad accordi tra Trenitalia S.p.A.-A.P.S. Holding S.p.A. di Padova la misura dello sconto è pari al 35% della tariffa Trenitalia S.p.A..

Gli sconti/bonus verranno applicati nei tempi di cui al precedente punto 2 e nei termini preventivamente concordati tra i gestori del trasporto pubblico locale coinvolti nell'iniziativa.

Per quanto invece attiene gli indennizzi per gli abbonamenti mensili integrati Trenitalia S.p.A./La Marca S.p.A. validi sulla relazione di traffico Treviso/Portogruaro, che consentono di utilizzare indifferentemente il treno o il bus sulla stessa direttrice usufruendo di una tariffa unica seppur a zone, in considerazione della ripartizione dei ricavi la misura dello sconto è pari a 6% .

In tali casi la società La Marca S.p.A., concordando preventivamente con Trenitalia S.p.A. le relative modalità applicative, è sin da ora autorizzata ad applicare gli sconti sopra determinati e rivalersi nei confronti del gestore ferroviario all'atto della ripartizione dei ricavi e nei tempi di cui al precedente punto 2.

Per gli abbonati ai servizi Eurostar con estensione regionale previa maggiorazione del costo nella misura del 5% dell'abbonamento standard, che consentono quindi di utilizzare indifferentemente sia i treni regionali, sia i servizi Eurostar sulla tratta prescelta, la maggiorazione non sarà dovuta per un mese su presentazione di analogo titolo di viaggio, con le modalità e nei tempi sopra definiti.

Per quanto, invece, attiene gli abbonamenti relativi alla tariffa sovraregionale 40/AS, istituita a decorrere dal 01.11.2007, accertata sia la pratica impossibilità di individuare la clientela che usufruendo di treni gestiti contrattualmente dalla Regione Veneto abbiano realmente diritto allo sconto, sia la difficoltà operativa in ordine alla gestione dei sistemi che governano l'emissione dei titoli il cui valore è determinato a livello nazionale, secondo un particolare algoritmo che prevede l'applicazione della somma delle tariffe chilometriche relative alle regioni interessate dallo spostamento, abbattuta della cosiddetta "bandiera media", cioè della media delle tariffe relative al 1° scaglione chilometrico delle (n-1) regioni coinvolte, si ritiene di escludere tale tariffa dalle agevolazioni di cui al presente provvedimento.

Sull'importo complessivo di € 1.508.700,53, derivante dall'applicazione delle penali per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali come su esposti, sarà riconosciuto a Trenitalia S.p.A., gestore del servizio, un importo del 4%, conformemente a quanto previsto anche all'art. 13 co 4 nel contratto Lotto 1, pari ad € 60.348,02, di cui € 5.000,00 da corrispondere da parte di Trenitalia S.p.A. a La Marca S.p.A., a titolo di rimborso per le spese generali che gli stessi dovranno sostenere per la gestione delle attività correlate all'iniziativa di indennizzo che qui si dispone.

Le informazioni alla clientela riguardanti gli indennizzi di cui sopra dovranno essere diffuse, a cura di Trenitalia S.p.A., attraverso comunicati ed avvisi esposti in tutte le stazioni, le fermate ed i punti vendita del territorio regionale. Sul sito internet di Trenitalia S.p.A. ed in tutte le biglietterie e i punti vendita dovranno altresì essere rese disponibili le istruzioni e la modulistica necessaria per la richiesta dello sconto.

Trenitalia S.p.A. individuerà le forme più opportune per facilitare al massimo la gestione dell'operazione nei confronti della clientela.

Trenitalia S.p.A. deve provvedere a pubblicizzare espressamente tutti i casi di esclusione dall'applicazione dello sconto o bonus e ad informare la clientela sulla differenza tra tariffa regionale e nazionale, ciò al fine di evitare incomprensioni con la clientela.

Con riguardo al contratto ad oggetto "Linea ferroviaria Adria – Mestre contratto relativo alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale e la gestione della rete e dei beni. Periodo 01/01/2010-31/12/2014" stipulato con Sistemi Territoriali S.p.A., l'importo delle sanzioni a titolo di inadempienze contrattuali, derivanti dalla verifica delle circostanziate segnalazioni dell'utenza e dai controlli effettuati dai competenti uffici regionali, ammonta ad € 2.400,00, che dovrà essere detratto sulla prossima fatturazione.

Il Dirigente regionale della Direzione Mobilità provvederà agli adempimenti conseguenti all'applicazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. 30.10.1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale tra la Regione del Veneto e sottoscritto tra la Regione del Veneto e Trenitalia S.p.A., quale mandataria dell'A.T.I. Trenitalia S.p.A. - Sistemi Territoriali S.p.A. per il periodo 11.12.2005-10.12.2011;
- Visto il Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo 01.01.2009-31.12.2014 tra la Regione del Veneto e Trenitalia S.p.A.;
- Richiamata la D.G.R. n. 461 del 2.03.2010;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

676

24 MAG 2011

2. di stabilire che la società Trenitalia S.p.A., in relazione all'applicazione delle sanzioni di cui alle premesse, riconosca forme di indennizzo alla clientela, a mezzo di sconti o rimborsi da corrispondersi sotto forma di bonus da applicare sulle tariffe regionali relative agli abbonamenti ferroviari settimanali, mensili, trimestrali e annuali, sulla base dei criteri e con le forme di pubblicità riportati in premessa, fino all'ammontare massimo di € 1.741.425,22, con esclusione di quanto previsto al punto 4.;
3. di stabilire che la società La Marca S.p.A., in relazione all'applicazione delle sanzioni di cui alle premesse, riconosca, per gli abbonamenti mensili integrati Trenitalia S.p.A./La Marca S.p.A. validi sulla relazione di traffico Treviso/Portogruaro, sconti sulla base dei criteri riportati in premessa;
4. di riconoscere a Trenitalia S.p.A. un importo pari al 4% dell'ammontare delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali relativi al periodo 13.12.2009-11.12.2010 Lotto 2 e per il periodo 01.01.2009 - 31.12.2010 Lotto 1, di cui € 5.000,00 da corrispondere da parte di Trenitalia S.p.A. a La Marca S.p.A., da dedurre dal medesimo ammontare, a titolo di rimborso per le spese generali necessarie per la gestione dell'operazione di indennizzo all'utenza;
5. di comminare a Sistemi Territoriali S.p.a. l'importo di € 2.400,00, a titolo di sanzioni per inadempienze contrattuali, che dovrà essere detratto sulla prossima fatturazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione regionale Mobilità dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia

